



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

# APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM  
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

**DEL 9 DICEMBRE 2025**

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  
come autorità concedente*

nella domanda del 10 gennaio 2025

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,  
concernente

## **COMUNE DI MONTECENERI, PIAZZA D'ARMI MONTECENERI; RISANAMENTO EDIFICIO 23 E NUOVO EDIFICIO ANNESSO**

I.

*constata:*

1. Il 10 gennaio 2025 armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (di seguito, la richiedente), ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante il risanamento dell'edificio 23 e la costruzione di un nuovo edificio annesso presso la piazza d'armi di Monteceneri.
2. La Segreteria generale del DDPS (di seguito, l'Autorità d'approvazione) ha ordinato il deposito ufficiale dei piani dal 12 maggio all'11 giugno 2025.
3. L'Autorità d'approvazione ha condotto la procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
  - 18 giugno 2025: Comune di Monteceneri;
  - 26 giugno 2025: Repubblica e Cantone Ticino (Canton Ticino);
  - 8 agosto 2025: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
4. Il 23 settembre 2025 la richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui preavvisi raccolti.

I diversi pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

## **II.**

*considera:*

### **A. Esame formale**

#### *1. Competenza materiale*

Il progetto prevede il risanamento dell'edificio 23 e la costruzione di un nuovo edificio annesso. Queste costruzioni servono ai militari per lo svolgimento delle loro attività, il progetto ha dunque dei fini prevalentemente militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a, b e c dell'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS è l'autorità competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

#### *2. Procedura applicabile*

L'Autorità d'approvazione ha constatato, nell'ambito dell'esame preliminare (art. 7 OAPCM), quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b e seg. della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione, un ingrandimento o un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (vedi capitolo 6.2).

### **B. Esame materiale**

#### *1. Descrizione del progetto*

Il progetto prevede il risanamento dell'attuale edificio 23 nel rispetto della sua sostanza storica, la demolizione di un volume su due piani ad esso annesso e la costruzione di un nuovo volume sviluppato su un unico piano.

Inizialmente, il progetto prevedeva anche il risanamento della recinzione esistente a valle su una lunghezza di ca. 380m. Tuttavia, la richiedente ha comunicato nel suo parere conclusivo di abbandonare questi interventi nell'ambito della presente procedura, poiché verranno integrati in un futuro progetto concernente la protezione del comparto nella sua totalità.

#### *2. Preavviso del Comune di Monteceneri*

Il 18 giugno 2025, il Comune di Monteceneri ha comunicato non voler formulare alcuna obiezione o condizione in merito al progetto.

#### *3. Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue.

L'Ufficio della sanità e l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro sono stati consultati e non hanno emesso alcuna condizione particolare, esprimendo un preavviso favorevole.

*Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):*

Protezione dell'aria:

- (1) Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti del gruppo B della *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016) per la riduzione di polveri e di altre emissioni

nell'aria.

- (2) La richiedente è tenuta a informare il controllore della combustione, per il tramite del Municipio/Ufficio tecnico comunale, della messa fuori uso dell'impianto a gasolio esistente soggetto a misurazione.

Protezione dei rumori:

- (3) Devono essere realizzati tutti i provvedimenti di protezione fonica proposti.  
(4) Secondo la *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011) devono essere adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molesta: i provvedimenti gruppo B per i lavori edili rumorosi; i provvedimenti gruppo B per i lavori edili molto rumorosi; i provvedimenti gruppo A per i trasporti edili.

Risparmio energetico:

- (5) Conformemente a quanto indicato solo per la richiedente, Minergie accetta l'accreditto dell'elettricità fotovoltaica prodotta sul sito. È pertanto consentito l'accreditto della produzione di un impianto posto su un altro edificio a condizione che questo sia realizzato nello stesso periodo e non già preesistente. Per la certificazione, è necessario assicurarsi che l'impianto fotovoltaico non sia già accreditato per un altro edificio Minergie sul sito.  
(6) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata alla SPAAS ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch)), la certificazione provvisoria Minergie per il nuovo edificio annesso. L'inizio dei lavori è subordinato alla ricezione della stessa. Il preavviso favorevole è condizionato all'ottenimento della certificazione definitiva Minergie.  
(7) I pannelli dell'impianto fotovoltaico devono presentare un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica.  
(8) I pannelli dell'impianto devono essere privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Protezione delle acque:

- (9) Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Prodotti refrigeranti:

- (10) Il proprietario delle pompe di calore deve notificarne l'installazione all'UFAM ([www.cooling-reg.ch](http://www.cooling-reg.ch)) e sottostà agli obblighi indicati nell'aiuto all'esecuzione Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione, UFAM 2022 ([www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch)).

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (11) È vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30cm fuori dalla zona infestata. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 2 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 1° febbraio 2023 per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino.  
(12) I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali.  
(13) Per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite richiamano le condizioni contenute nella decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG.

Gestione dei rifiuti:

- (14) Prima dell'inizio dei lavori la tabella sullo smaltimento dei rifiuti edili deve essere compilata con l'indicazione delle vie di smaltimento /riciclaggio previste. Il documento deve essere sottoposto per parere all'autorità cantonale.

Perizia sostanze nocive:

- (15) I lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto devono essere eseguiti secondo quanto indicato nella perizia Ecorisana SA del 17 gennaio 2024.

#### Inquinamento luminoso:

- (16) Gli impianti devono essere debitamente schermati in modo che l'illuminazione si limiti a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e all'orizzonte oltre misura.
- (17) L'intensità dell'illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare.

#### *Ufficio della natura e del paesaggio (UNP):*

- (18) Non sono stati individuati chiroteri, tuttavia non essendo tutti i luoghi accessibili chiediamo per precauzione, di iniziare i lavori solo a partire da inizio settembre quando i pipistrelli avranno concluso il loro ciclo riproduttivo stagionale. Nell'eventualità che ne venissero trovati deve essere immediatamente informato il Centro protezione chiroteri Ticino, che fornirà le indicazioni su come procedere per garantire l'incolumità degli individui trovati.

#### *Ufficio dei beni culturali:*

- (19) Tenuto conto dell'interesse di tutela ai sensi della legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC), vige l'obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali ([dt-ubc.archeologia@ti.ch](mailto:dt-ubc.archeologia@ti.ch)) ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo (art. 16 RLBC), ossia sondaggi, installazioni di cantiere (gru), scavi, opere di canalizzazione, sistemazione esterna, ecc.
- (20) Inoltre, 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, occorre comunicare per iscritto al competente Servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione dei lavori per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.

#### *Ufficio della caccia e della pesca (UCP):*

- (21) Dovrà essere individuata un'alternativa all'impiego del filo spinato per il ripristino della recinzione esistente poiché non si può escludere che un cervo possa tentare di superarla, ferendosi gravemente.

#### *Ufficio forestale:*

- (22) A compensazione del dissodamento definitivo di 418 m<sup>2</sup>, la richiedente è tenuta al pagamento di un contributo finanziario fissato in 20.00 chf /m<sup>2</sup>, e pertanto in totale di 8'360.00 franchi, dopo fatturazione. Questo importo sarà destinato al parziale finanziamento del progetto di recupero e di valorizzazione della Selva castanile Moscandrì a Monteceneri-Sigirino (cfr. Decisione di Divisione dell'ambiente n° 741-2022.3062 del 22 giugno 2022), in quanto progetto conforme alle Direttive federali in materia di dissodamenti e relative misure compensative.

#### **4. Preavviso dell'UFAM**

Nel suo parere dell'8 agosto 2025, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, a condizione che le seguenti richieste ed indicazioni vengano rispettate.

#### Natura e paesaggio:

- (23) La recinzione con filo spinato non va ricostruita. La recinzione si trova nel corridoio faunistico d'importanza sovraregionale «TI-24 Rivera», dove vige il divieto di creare nuove recinzioni e gli ostacoli esistenti devono essere rimossi.

*Giustificazione: protezione della fauna indigena secondo gli articoli 18 capoverso 1 e 20 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Conservazione della diversità delle specie e degli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori che vivono allo stato selvatico secondo l'articolo 1 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0).*

### Foresta:

- (24) L'Autorità d'approvazione è invitata a citare in modo adeguato il numero dell'incarto cantonale (n° 4389) nella decisione relativa alla domanda di dissodamento.  
*Giustificazione: articolo 50 capoverso 1 della legge forestale (LFo; 921.0) e articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza sulle foreste (OFO; RS 921.01).*
- (25) L'Autorità d'approvazione deve riprendere nella decisione d'approvazione dei piani la condizione [22] formulata nella presa di posizione della Sezione forestale cantonale del 26 giugno 2025.  
*Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b OFo la decisione di dissodamento deve definire anche gli oneri per le misure di compensazione.*
- (26) La richiedente deve assicurare che i lavori di dissodamento e di costruzione siano eseguiti con le debite cure dell'area forestale adiacente. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.  
*Giustificazione: affinché le sue funzioni non risultino pregiudicate, il bosco adiacente deve essere gestito con cura (art. 4 e 5 LFo).*
- (27) La richiedente deve assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani.  
*Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OFo la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti. La prassi permette di realizzare e controllare soltanto provvedimenti compensativi a termine.*
- (28) Per realizzare il dissodamento e la compensazione del dissodamento, la richiedente deve coinvolgere la Sezione forestale cantonale.  
*Giustificazione: la concreta realizzazione del dissodamento e della compensazione del dissodamento richiede delle conoscenze del luogo e delle condizioni stazionali, questa deve essere accompagnata da specialisti (art. 20 LFo, art. 3 e 18ter LPN).*
- (29) Finiti i lavori di dissodamento, gli interventi edili e le misure di compensazione, si deve convocare la Sezione forestale cantonale per il collaudo delle misure realizzate.  
*Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFo il Servizio forestale cantonale è incaricato di fornire all'UFAM le informazioni relative a tutte le procedure di dissodamento (federali e cantonali) a fini statistici.*
- (30) L'Autorità d'approvazione comunica all'UFAM (divisione specie, ecosistemi, paesaggi, sezione gestione del paesaggio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione.  
*Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo).*

### Smaltimento rifiuti:

- (31) L'UFAM sostiene la domanda [14] della presa di posizione cantonale del 26 giugno 2025.

#### *5. Valutazione da parte dell'autorità concedente*

##### a. Natura e paesaggio

##### **Corridoio faunistico**

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere preventata mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

Il corridoio faunistico d'importanza sovraregionale (oggetto TI-24) attraversa la piazza d'armi di Monteceneri, nonché superfici ampiamente recintate e la strada cantonale.

Secondo l'incarto di domanda, il progetto prevedeva il risanamento della recinzione esistente su una lunghezza di 380 m. La documentazione indica che la recinzione esistente a valle viene smantellata e ripristinata secondo le direttive vigenti, prevedendo una rete a maglia diagonale

con un'altezza pari a 2 m, completata da un doppio sbraccio e filo spinato. La recinzione viene prevista anche lungo il muro che delimita i posteggi esistenti, il quale viene demolito fino alla quota del piano campagna del piazzale e ricostruito in calcestruzzo armato.

L'Ufficio natura e paesaggio cantonale ha richiesto di trovare un'alternativa all'impiego del filo spinato per il ripristino della recinzione esistente, in quanto non si può escludere che un cervo possa tentare di superarla, rischiando di ferirsi gravemente (21).

L'UFAM ha sostenuto la richiesta cantonale chiedendo di rinunciare al filo spinato e ha sostenuto che nel corridoio faunistico d'importanza sovraregionale (oggetto TI-24) vige il divieto di creare nuove recinzioni e che gli ostacoli esistenti devono essere rimossi (23).

Secondo il contenuto della scheda concernente l'oggetto TI-24 (BAFU, 2020) è vietata la creazione di nuove recinzioni, e devono essere applicate misure di segnaletica stradale sulla strada cantonale (impianti di segnaletica variabile Calstrom o simili). Contrariamente a quanto sostenuto nel parere dell'UFAM, dalla scheda non risulta chiaramente la necessità di rimuovere recinzioni esistenti.

Ciononostante, nel parere conclusivo, la richiedente ha dichiarato di voler abbandonare nell'ambito della presente procedura il risanamento della recinzione, in quanto è arrivata alla conclusione che sia più opportuno integrarlo in un progetto più ampio e separato riguardante la protezione dell'intero perimetro del comparto.

L'Autorità d'approvazione ritiene dunque le due richieste prive d'oggetto. Il risanamento non fa più parte del progetto presentato.

#### **HOBIM**

L'edificio 23 (oggetto 4640 CH "Refettorio, sala film") è iscritto nell'Inventario degli edifici militari con valore monumentale (HOBIM) ed è stato classificato d'importanza regionale (R) con obiettivo di tutela 9 (parziale).

Agli oggetti figuranti negli inventari di riferimento spetta una protezione generale in virtù dell'articolo 3 LPN. Ove l'interesse generale predomina, essi devono essere conservati intatti.

Per gli edifici con obiettivo di tutela parziale i lavori di ristrutturazione, modifica o ampliamento delle parti dell'edificio degne di tutela devono soddisfare elevati requisiti di qualità e richiedono un'attenta valutazione con la consulenza di esperti (cfr. Dokumentation zum Inventar der militärischen Hochbauten der Schweiz (HOBIM), settembre 2009, armasuisse, p. 15).

Secondo quanto indicato nella scheda dell'oggetto 4640CH la costruzione ha subito con il tempo diversi interventi e riattazioni. Non da ultimo quello più recente, che ha cancellato diversi dettagli del 1941. La mano pesante del tinteggi delle facciate esterne si contrappone ai dettagli e ai tinteggi degli interni che hanno potuto mantenere in parte le loro qualità.

Gli interventi di risanamento prevedono la messa a norma secondo i nuovi standard dell'edificio in materia di energia, antincendio, fonica, statica ed una riorganizzazione degli spazi secondo i nuovi bisogni di utilizzo. Questi sono stati valutati dal mandatario del Centro di competenza Monumenti storici del DDPS, il quale - dopo aver effettuato un sopralluogo e preso visione del progetto - ha emesso delle condizioni da rispettare affinché l'edificio venga tutelato secondo gli obiettivi di protezione.

A seguito di una ponderazione degli interessi, l'autorità competente ritiene che gli interventi previsti siano compatibili con la tutela di tale edificio, purché siano rispettate le condizioni stabilite dal CC Monumenti storici.

Poiché il parere del mandatario è parte integrante dell'incarto di domanda, l'Autorità d'approvazione *non ritiene necessario formulare un onere, in quanto la richiedente è tenuta a realizzare il progetto in tal senso.*

#### **Protezione di chiotteri**

I pipistrelli sono una specie protetta secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera b, l'articolo 20 e l'allegato 3 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

L’Ufficio della natura e del paesaggio cantonale, malgrado non siano stati individuati chirotteri, in via precauzionale, ha richiesto che i lavori inizino solo una volta terminato il ciclo riproduttivo stagionale dei pipistrelli. Nell’eventualità che ne venissero trovati deve essere immediatamente informato il Centro protezione chirotteri Ticino, che fornirà le indicazioni su come procedere per garantire l’incolumità degli individui trovati (18).

La richiedente ha confermato che il periodo verrà rispettato poiché l’inizio dei lavori è previsto per novembre 2026. L’Autorità d’approvazione ritiene la richiesta priva d’oggetto in quanto questi aspetti erano già stati determinati nel rapporto NPE e perizia chirotteri, il quale è parte dell’incarto di domanda. La richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo l’incarto di domanda. *Nessun onere sarà dunque ritenuto.*

#### **Inquinamento luminoso**

Le emissioni luminose causate dalla costruzione e dall’esercizio di impianti nell’ambiente rientrano nel campo d’applicazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb).

Nel suo parere, la SPAAS del Canton Ticino ha concretizzato il principio di prevenzione in due misure. L’autorità cantonale ha per l’appunto richiesto che gli impianti vengano debitamente schermati in modo che l’illuminazione sia limitata a ciò che s’intende illuminare e non venga dispersa ai lati e all’orizzonte oltre misura (16). In aggiunta, l’intensità dell’illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare (17). La richiedente ha accolto le richieste sopracitate.

L’Autorità d’approvazione considera le condizioni cantonali giustificate e proporzionate. *Due oneri ne conseguiranno.*

#### **Neofite invasive**

L’utilizzazione nell’ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 OEDA). Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, devono essere ordinate delle misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Conformemente all’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSalV; RS 916.20), l’Ufficio federale dell’Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente, può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di organismi. Con la decisione generale per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023, l’UFAG ha emesso delle misure da rispettare a tale scopo.

In materia di lotta alle neofite invasive, la SPAAS ha formulato tre domande. In maniera generale, è stato rinviato alle condizioni contenute nella decisione sopracitata per quanto riguarda le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite (13). È stato anche richiesto di vietare il trasporto dello strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30cm dalla zona infestata da *popillia japonica* (punto 2 cpv. 4) (11). Per quanto riguarda i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo, è stato domandato che questi lascino la zona cuscinetto soltanto dopo esser stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali (punto 3 cpv. 3) (12). Nel parere conclusivo della richiedente le presenti condizioni sono state accolte.

Queste condizioni riformulano e riprendono il contenuto della decisione del 1° febbraio 2023 dell’UFAG. L’Autorità d’approvazione stima che l’applicazione della decisione sopracitata, inserendola in un onere, venga a rinforzare l’impegno che la richiedente deve consacrare per la

tutela dell'area durante i lavori legati al dissodamento dalla minaccia che costituiscono le neofite. Di conseguenza, le condizioni saranno *l'oggetto di un unico onere*.

b. Foresta

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), i dissodamenti sono di principio vietati. Una deroga può essere concessa se la richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta (cpv. 2), e se inoltre l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (lett. c).

Dovesse essere accordato un dissodamento, esso deve essere accompagnato da una compensazione nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo). Nelle zone con superficie forestale in crescita oppure nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare, possono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione e del paesaggio invece del compenso in natura (cpv. 2).

Il progetto necessita un dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 418 m<sup>2</sup> per la realizzazione dell'edificio che verrà annesso all'edificio 23. L'area da dissodare definitivamente tiene conto sia delle necessità in fase di cantiere, sia della distanza minima per gli edifici, compresa la parte interrata, dalla foresta di 10m conformemente all'articolo 6 della legge cantonale sulle foreste.

Trattandosi di un'opera che verrà annessa a un edificio esistente si ritiene che il dissodamento sia attuabile soltanto nel luogo previsto. Alla luce di quanto esposto, considerato il carattere militare dell'opera e la necessità di costruirla conformemente alle disposizioni vigenti, si ritiene che l'esistenza di un grave motivo preponderante rispetto all'interesse alla conservazione della foresta sia stato comprovata. Gli edifici sono delle opere militari e pertanto sono d'interesse pubblico.

La piazza d'armi di Monteceneri è iscritta nella parte programmatica del Piano settoriale militare. L'Autorità d'approvazione sottolinea dunque che il progetto è conforme al Piano settoriale militare. Si ritiene che le condizioni materiali della pianificazione del territorio siano rispettate.

In aggiunta a ciò, nell'incarto non è presente nessun elemento che indichi l'esistenza di seri rischi per l'ambiente. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione considera la condizione rispettata.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene le condizioni necessarie per accordare una deroga al divieto di dissodamento conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LFo riunite.

La Sezione forestale del Canton Ticino e l'UFAM hanno emesso un preavviso favorevole per il dissodamento di 418 m<sup>2</sup> di area boschiva (art. 5 LFo).

Il dissodamento è previsto in una zona con superficie boschiva in crescita. Per questo motivo, invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo).

La Sezione forestale cantonale ha richiesto a compensazione del dissodamento definitivo di 418 m<sup>2</sup>, il pagamento di un contributo per un totale di 8'360.00 franchi, dopo fatturazione. L'importo sarà destinato al parziale finanziamento del progetto di recupero e di valorizzazione della Selva castanile Moscendrin a Monteceneri-Sigirino (cfr. Decisione di Divisione dell'ambiente n° 741-2022.3062 del 22 giugno 2022), in quanto progetto conforme alle Direttive federali in materia di dissodamenti e relative misure compensative. L'UFAM ha integrato nel suo parere la richiesta cantonale (25).

L'Autorità considera la richiesta giustificata. La richiedente è dunque tenuta a versare per 418 m<sup>2</sup> un contributo finanziario totale di 8'360.00 franchi.

L'UFAM ha richiesto che la richiedente assicuri che i lavori di dissodamento e di costruzione vengano effettuati con le debite cure dell'area forestale adiacente (26). In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. La richiedente ha confermato poter implementare questa domanda. L'Autorità considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

La richiedente, continua l'UFAM, è tenuta inoltre ad assicurare che i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti entro 7 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani (27). La richiedente ha dichiarato poter realizzare la condizione. Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione integrerà nella definizione dell'autorizzazione la durata proposta dall'autorità cantonale (art. 7 lett. b OFo).

Ad ogni modo, per realizzare il dissodamento e la compensazione del dissodamento, la richiedente è tenuta a coinvolgere la Sezione forestale cantonale (28). La richiedente ha integrato questa richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione considera la presente richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere verrà disposto in tal senso.*

Al fine di mettere a disposizione dell'UFAM i dati necessari per stilare una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni, l'UFAM ha richiesto che Sezione forestale cantonale venga invitata una volta terminati i lavori di dissodamento, gli interventi edili e le misure di compensazione, per il collaudo delle misure realizzate (29). La richiedente ha accolto la domanda. L'Autorità d'approvazione ritiene la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere verrà disposto.*

Al fine di agevolare la gestione dei documenti che compongono l'intero dossier, la Sezione forestale cantonale ha richiesto che negli incarti venga sempre menzionato il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto, nello specifico "incarto di dissodamento n°4389" (24). Per assicurare una corretta gestione e tracciabilità degli interventi di dissodamento effettuati nell'area, l'Autorità d'approvazione ritiene che questo invito venga accolto e abbia così una natura vincolante. *Un onere è previsto a tale scopo.*

L'UFAM ha formulato una richiesta all'attenzione dell'Autorità d'approvazione, ovvero di dover comunicare l'entrata in vigore della presente decisione alla Divisione biodiversità e paesaggio (sezione gestione del paesaggio) dell'UFAM e alla rispettiva autorità cantonale competente (30). La decisione d'approvazione sarà notificata all'UFAM come pure al Canton Ticino. Come indicato al punto 5 (vedi sotto), la decisione d'approvazione entra in vigore se nessun ricorso viene presentato al Tribunale amministrativo federale entro il termine di ricorso di 30 giorni. In aggiunta al fatto che l'Autorità d'approvazione non può imporre a sé stessa degli oneri, spetta alle autorità, interessate di sapere quando la decisione è entrata in vigore, informarsi se è stato presentato un eventuale ricorso all'Autorità d'approvazione dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni. *Di conseguenza, nessun onere verrà disposto.*

### c. Produzione energetica

In materia di produzione energetica, la SPAAS ha formulato diverse richieste. In primo luogo, sulla base della documentazione, la SPAAS ha consentito l'accreditto della produzione di un impianto posto su un altro edificio a condizione che questo sia realizzato nello stesso periodo e non già preesistente. Per questo motivo, la SPAAS ha richiesto che venga assicurato che l'impianto fotovoltaico non sia già accreditato per un altro edificio sul sito (5).

L'incarto di domanda non precisa l'immobile che permette l'accreditto dell'elettricità. La richiedente ha indicato nel suo parere conclusivo che per l'accreditto dell'elettricità fotovoltaica è stato individuato il nuovo edificio che ospiterà la nuova sala di stoccaggio e preparazione alle operazioni della piazza d'armi Monteceneri, la cui edificazione è prevista a partire dal 2027, quindi in parallelo col presente progetto.

L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà disposto in tal senso.*

In secondo luogo, la SPAAS ha domandato che prima dell'inizio dei lavori le venga presentata la certificazione provvisoria Minergie per il nuovo edificio annesso (6) e ha subordinato l'inizio dei lavori alla ricezione della certificazione. Poiché la richiedente deve fornire la certificazione provvisoria prima dell'inizio dei lavori, l'Autorità d'approvazione considera questa richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

In terzo luogo, è stato richiesto che i pannelli solari presentino un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica e che siano privi di rivestimenti contenenti PFAS (7, 8). La richiedente ha accolto le richieste. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. *Ne conseguirà un unico onere.*

d. Gestione dei rifiuti

La SPAAS ha domandato che prima dell'inizio dei lavori venga debitamente completata la tabella sullo smaltimento dei rifiuti edili con l'indicazione delle vie di smaltimento /riciclaggio previste (14). La richiedente deve sottoporre questo documento per parere all'autorità cantonale.

Questa richiesta è stata sostenuta anche dall'UFAM (31). La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà previsto a tale scopo.*

e. Protezione dei beni culturali

L'Ufficio dei beni culturali cantonale ha informato che il progetto concerne un mappale situato all'interno di una zona d'interesse archeologico in vigore di Monteceneri-Rivera (Monte Ceneri, scheda SIBC n. PIA331). L'Ufficio ha segnalato che conformemente all'articolo 16 del regolamento cantonale sulla protezione dei beni culturali (RLBC), tenuto conto dell'interesse di tutela, vige l'obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo (art. 16 RLBC), ossia sondaggi scavi, installazioni di cantiere, opere di canalizzazione, sistemazione esterna, ecc. (19). Inoltre, viene richiesto che, 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, venga comunicato per iscritto al competente Servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione dei lavori per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni (20).

La richiedente ha indicato poter integrare le richieste cantonali nel progetto. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. *Ne conseguiranno degli oneri.*

f. Sostanze nocive

La SPAAS ha richiesto che i lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto vengano eseguiti secondo quanto indicato nella perizia Ecorisana SA del 17 gennaio 2024 (15). Essendo la perizia parte integrante dell'incarto di domanda, la richiedente è tenuta a realizzare il progetto conformemente a quest'ultimo. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta priva d'oggetto. *Nessun onere sarà ritenuto.*

g. Protezione delle acque

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

Qualora il cemento per l'esecuzione dell'opera dovesse essere prodotto in cantiere, la SPAAS ha richiesto che le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere prima di essere evacuate vengano raccolte e trattate in modo specifico (9).

La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà disposto.*

## **h. Prevenzione dei rumori**

In materia d'inquinamento sonoro, la SPAAS ha richiesto che vengano realizzati tutti i provvedimenti di protezione sonora proposti (3). I provvedimenti sono stati presentati con l'incarto di domanda. La richiedente è tenuta a realizzare il progetto conformemente a quanto indicato nell'incarto di domanda. L'Autorità d'approvazione considera dunque la richiesta cantonale priva d'oggetto. *Nessun onere ne seguirà.*

La SPAAS continua chiedendo di applicare i seguenti provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri*: i provvedimenti gruppo B per i lavori edili rumorosi; i provvedimenti gruppo B per i lavori edili molto rumorosi; i provvedimenti gruppo A per i trasporti edili (4). La richiesta ha come obiettivo l'aggiornamento dei provvedimenti per i lavori edili molto rumorosi per i quali l'incarto di domanda prevedeva l'applicazione dei provvedimenti gruppo C e non B.

Nel suo parere conclusivo la richiedente ha confermato poter aggiornare i provvedimenti secondo quanto richiesto dalla SPAAS. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

## **i. Protezione dell'aria**

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

Secondo la SPAAS, in considerazione delle caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti del gruppo B per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria (1). L'incarto di domanda prevede gli stessi provvedimenti. La richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo l'incarto di domanda. Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta priva d'oggetto. *Non sarà ritenuto alcun onere.*

Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 dell'OIA, l'applicazione dell'ordinanza è di competenza della Confederazione. Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla detta ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza.

In applicazione dell'articolo 126 LM in combinato disposto con l'articolo 41 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPE; RS 814.1), il DDPS è responsabile dell'esecuzione dell'OIA per gli edifici e gli impianti militari.

La SPAAS ha segnalato che la richiedente è tenuta a informare il controllore della combustione, per il tramite del Municipio/Ufficio tecnico comunale, della messa fuori uso dell'impianto a gasolio esistente soggetto a misurazione (2).

Sulla base di quanto sopra esposto, i controlli come pure la messa fuori uso degli impianti militari sono di competenza del DDPS. Le misurazioni o la messa a fuori uso di impianti di riscaldamento vengono gestite e controllate internamente. L'Autorità d'approvazione ritiene dunque la richiesta cantonale priva d'oggetto. *Nessun onere verrà disposto.*

Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all'UFAM (All. 2.10 n. 5.1 cpv. 1 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici). Non devono essere notificati conformemente al numero 5.1 gli impianti che servono alla difesa nazionale (All. 2.10 n. 5.2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81).

LA SPAAS (10) ha domandato che venga notificato all'UFAM ([www.cooling-reg.ch](http://www.cooling-reg.ch)) l'installazione della pompa di calore qualora quest'ultima contiene più di 3 kg di prodotti refrigeranti. La pompa di calore sarà installata in una struttura che serve alla difesa nazionale, di conseguenza la sua notifica non è necessaria secondo le disposizioni vigenti.

Il DDPS dispone di un inventario per gli impianti stazionari contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti e la richiedente è tenuta a notificare internamente gli impianti. *Nessun onere ne seguirà.*

## C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

## III

*decide:*

### 1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 10 gennaio 2025, concernente

**Comune di Monteceneri, Piazza d'armi Monteceneri; Risanamento edificio 23 e nuovo edificio annesso**

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9609, Relazione tecnica con necessità, scopo e descrizione del progetto, 09.01.2025
- PT Planimetria, 1:100, 4640\_CH2\_1041, 29.08.2024
- P1 Planimetria, 1:100, 4640\_CH2\_1042, 29.08.2024
- P2 Planimetria, 1:100, 4640\_CH2\_1043, 29.08.2024
- Edificio 23 - ala ovest, Locale tecnico - ed. annesso, Locale principale - ed. annesso, Servizi - ed. annesso, Edificio 23 - ala est, Edificio 23 - corpo centrale, Sezione longitudinale Sezioni, 1:100, 4640\_CH2\_1044, 29.08.2024
- Livello 2P - Supporto monoblocco esterno dei piani di Pianta e sezioni, 1:20, 04640\_CH2\_2\_3102, 29.08.2024
- Domanda di dissodamento, IFEC ingegneria SA, 29 agosto 2024
- Rapporto HOBIM, Mesocco, 27 marzo 2024
- Rapporto NPE e perizia chiroteri, Maddalena & associati Sagl, Gordevio, 15 marzo 2024
- Concetto di illuminazione, febbraio 2024
- Tabella sullo smaltimento dei rifiuti edili
- PT-C Canalizzazione MPV, 1:100, 4640\_CH2\_1049, 29.08.2024
- Checkliste Bauwerksichereit, 29.08.2024
- Concetto energetico e relativi incarti energetici, 17.12.2024
- Energia concernente la possibile installazione di un impianto fotovoltaico, febbraio 2024
- Checkliste Photovoltaikanlage, 14.02.2024
- PVsyst - Rapporto di simulazione, Variante: Falda SUD 23, Elettronorma SA, 13.02.2024
- PVsyst - Rapporto di simulazione, Variante: Tetto TOC, Elettronorma SA, 13.02.2024
- Rapporto prevenzione radon, IFEC ingegneria SA, 1° febbraio 2024
- Concetto di protezione antincendio, IFEC ingegneria SA, 6 dicembre 2024
- Schema antincendio Piante edificio annesso, 1:200, 04640\_CH6\_1901, 29.08.2024
- Schema antincendio Piante edificio Cdo, 1:200, 04640\_CH6\_2902, 29.08.2024
- Concetto di protezione fonica del cantiere, IFEC ingegneria SA, 29 agosto 2024
- Perizia fonica, IFEC ingegneria SA, 21 agosto 2024
- Misure da attuare conformemente alla direttiva protezione dell'aria sui cantieri edili, IFEC ingegneria SA, 29 agosto 2024
- Preavviso del SECO, 8 maggio 2024
- Convenzioni di utilizzazione struttura, AFRY Svizzera SA, 08.03.2024

- Opere di messa in sicurezza – Scavo Pianta, sezioni e dettagli, 1:100-50, 04640\_CH6\_1\_3101, 29.08.2024
- Gestione scavo: tipo, quantità e utilizzo del materiale di scavo, AFRY Svizzera SA, 28.08.2024

è approvato sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

## 2. Autorizzazione straordinaria

Una deroga al divieto di dissodamento definitivo su una superficie totale di 418 m<sup>2</sup>, situata sui mappali RFD n. 1424 (coordinate principali: 2°714'345 / 1°111'095) nel Comune di Monteceneri, sezione Rivera è accordata (incarto cantonale di dissodamento n°4389) secondo l'articolo 5 capoverso 2 LFo nel rispetto dei seguenti oneri nel capitolo sottostante. La richiedente è tenuta a versare un contributo finanziario fissato in 20.00 chf /m<sup>2</sup>, e pertanto un totale di 8'360.00 franchi. I lavori di ripristino e di compensazione devono essere eseguiti entro 7 anni dal passaggio in giudicato della decisione.

### 3. Oneri

#### Generalità

- a. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Monteceneri.
- b. La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
- c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

#### Natura e paesaggio

- d. Gli impianti d'illuminazione dovranno essere debitamente schermati in modo tale che l'illuminazione venga limitata a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e all'orizzonte oltre misura.
- e. L'intensità dell'illuminazione sarà limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che deve essere illuminato.
- f. La richiedente applicherà la decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *popillia japonica* Newman.

#### Foresta

- g. È vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere nell'area forestale adiacente ed i lavori di dissodamento e di costruzione verranno eseguiti con le debite cure in considerazione di quest'area.
- h. La richiedente coinvolgerà la Sezione forestale cantonale per gli interventi di dissodamento e la sua compensazione.
- i. Al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e le misure di compensazione, la Sezione forestale cantonale sarà invitata per il collaudo delle misure realizzate.
- j. Gli incarti menzioneranno sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4389").

#### Gestione dei rifiuti

- k. Prima dell'inizio dei lavori verrà debitamente completata la tabella sullo smaltimento dei rifiuti edili con l'indicazione delle vie di smaltimento /riciclaggio previste ed inoltrata all'autorità cantonale.

- l. L'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione dei lavori saranno comunicati 15 giorni prima dell'installazione del cantiere al Servizio archeologia cantonale per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.

Produzione energetica

- m. L'accrédito della produzione di elettricità fotovoltaica di un altro impianto a favore del nuovo edificio annesso è consentito. La richiedente confermerà che l'impianto previsto sulla nuova sala di stoccaggio e preparazione alle operazioni è stato accreditato a favore del nuovo edificio annesso.
- n. Prima dell'inizio dei lavori la richiedente presenterà la certificazione provvisoria Minergie per il nuovo edificio annesso.
- o. I pannelli solari avranno un basso grado di riflessione conformemente allo stato della tecnica e saranno privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Protezione delle acque

- p. Se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto in cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima di essere evacuate.

Prevenzione dei rumori

- q. Ai lavori edili molto rumorosi saranno applicati i provvedimenti gruppo B.

*4. Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

*5. Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

*6. Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,  
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**  
p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

*Notificazione a*

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per posta elettronica con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Monteceneri, Cancelleria, Casella postale 329, 6802 Rivera (R)

*P c a:*

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- armasuisse Immobili, FM
- Stato maggiore dell'Esercito, Immo D
- Comando Forze speciali, Rivera
- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- Canton Ticino:
  - Sezione forestale cantonale, Ufficio pianificazione e della conservazione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
  - Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona
- WWF Svizzera ([service@wwf.ch](mailto:service@wwf.ch))
- Pro Natura ([mailbox@pronatura.ch](mailto:mailbox@pronatura.ch))